

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

D.L. n. 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. C. 3243 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	127
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	132

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA.

La seduta comincia alle 14.

D.L. n. 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.

C. 3243 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e XI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Vania VALBUSA (LEGA), *relatrice*, riferisce sulle parti di competenza della Commissione del decreto-legge n. 80 del 2021, nel testo approvato dal Senato, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni Affari Costituzionali e Lavoro.

Ricorda che nel provvedimento in esame sono confluite le disposizioni – che investono in gran parte la competenza della Commissione – in origine presenti nel de-

creto-legge n. n. 92 del 2021 recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport.

Segnala, in primo luogo l'articolo 17-*quinquies*, che riproduce l'articolo 1 del citato decreto-legge n. 92 con alcune integrazioni, volto a consentire l'assunzione di personale specializzato presso il Ministero della transizione ecologica.

In particolare, si autorizza il MITE ad assumere a tempo indeterminato, per il biennio 2021-2022 e mediante procedure concorsuali semplificate, 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, in possesso – in base a quanto previsto dal Senato – di laurea specialistica o magistrale, da inquadrare in Area III. È prevista una riserva di posti del 50 per cento per i soggetti che abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale presso il medesimo ministero per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo triennio.

Conseguentemente, si prevede un incremento della dotazione organica del MITE di 155 unità di personale di Area III e si posticipa di 4 anni l'obiettivo della ridu-

zione progressiva delle convenzioni del MITE, con azzeramento di tali convenzioni al 2030. Al comma 5 si prevede che le convenzioni stipulate tra il MITE e la Sogesid S.p.a. siano ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della società medesima assunto sulla base della procedura contemplata al comma 1.

Si reca infine la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dalla disposizione in esame pari a circa 9 milioni per il 2022 e in 10,6 a decorrere dall'anno 2023.

Interessa, sia pure indirettamente la Commissione anche la previsione, recata all'articolo 17-*sexies* che, ai commi da 1 a 3, definisce l'articolazione della struttura di missione presso il MITE per il coordinamento della fase attuativa del PNRR, fino al completamento del Piano e comunque fino al 31 dicembre 2026. La norma in commento prevede una struttura di coordinamento e due uffici di livello dirigenziale generale, questi ultimi fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi. La disposizione reca altresì una proroga al 31 luglio 2021 del termine per l'adozione del regolamento di riorganizzazione del Ministero, che risulta comunque essere stato adottato nella riunione del Consiglio dei ministri del 29 luglio.

L'articolo 17-*septies*, commi 1 e 2, dispone che il Ministero della transizione ecologica può avvalersi di ENEA e di ISPRA per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del MITE. Si demanda l'individuazione delle unità di personale e delle modalità dell'avvalimento ad un protocollo di intesa a titolo gratuito tra il Ministero della transizione ecologica e tali soggetti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il trattamento economico fondamentale del personale in questione rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, men-

tre è a carico del MITE il trattamento economico accessorio.

Il comma 3 del medesimo articolo interviene invece sulla disciplina del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA), sancendone la dipendenza funzionale dal Ministro della transizione ecologica, in luogo del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, fatta salva la dipendenza funzionale del Comando per la tutela agroalimentare dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

L'articolo 17-*octies* – che riproduce l'articolo 4 del citato decreto-legge n. 92 – introduce alcune disposizioni riguardanti le attività dei Commissari che si occupano di contrasto al dissesto idrogeologico.

Ricorda preliminarmente che, su tale tematica è intervenuto l'articolo 36-*ter* del decreto semplificazioni, approvato in questa sede. Il citato articolo, in estrema sintesi, oltre alla denominazione di Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico qualifica le relative opere di preminente interesse nazionale, e reca novelle alla legislazione vigente anche al fine di snellire le procedure di manutenzione idraulica dei bacini e sottobacini idrografici e per la realizzazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico.

Il testo adesso in esame novella invece la disciplina relativa alla possibilità per i Presidenti di Regioni – nella loro veste di Commissari per il dissesto idrogeologico – di operare la delega di funzioni ad apposito soggetto attuatore, per il quale è prevista la possibilità di remunerazione. Viene inoltre previsto che, per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, presso ogni Commissario è istituito fino al 31 dicembre 2026 un contingente di personale non dirigenziale nel numero complessivo massimo di 200 unità (commi 2-5).

Viene inoltre modificata la disciplina relativa ai Commissari per le bonifiche dei SIN di Crotone e Brescia-Caffaro, sostanzialmente al fine di rimuovere l'obbligo di porre in posizione di fuori ruolo il soggetto nominato, sulla base della considerazione che potrebbe essere, come in altri casi

simili, il prefetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Infine, al fine di consentire la rapida attuazione del sistema di collettamento e depurazione del lago di Garda e la conseguente tempestiva dismissione della condotta sublacuale, si dispone la nomina del Prefetto di Brescia a Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda, con i poteri di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 32/2019 (c.d. decreto-legge sblocca cantieri).

L'articolo 17-*novies* prevede la nomina, da parte del Ministro degli affari esteri e del Ministero della transizione ecologica, di un « inviato speciale per il cambiamento climatico » e ne prevede i limiti di durata, che non possono eccedere il mandato di governo dei Ministri che ne dispongono la nomina. L'Inviato ha il compito di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico.

L'articolo 17-*decies* – che riproduce l'articolo 6 del citato decreto-legge n. 92 – eleva da tre a cinque il numero dei componenti il consiglio di amministrazione dell'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile).

L'articolo 17-*undecies* riproduce, integrandole, le disposizioni recate dai commi 1 e 2 dell'art. 7 del citato decreto-legge n. 92.

Il comma 1 è finalizzato a differire l'efficacia delle nuove norme (introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021), relative alla Commissione istruttoria per la valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti PNRR-PNIEC stabilendone l'applicazione alle sole istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. La stessa decorrenza viene prevista per la devoluzione alla competenza statale delle istanze di VIA relative a progetti di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.

Il comma 2 introduce alcune precisazioni in relazione alla nomina dei membri della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e al caso in cui gli stessi siano collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento dell'incarico. Viene altresì stabilito che, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale volto a stabilire i compensi dei membri della Commissione PNRR-PNIEC, per i componenti di quest'ultima si applicano i compensi già previsti per i membri della Commissione VIA-VAS.

Si tratta di disposizioni rese necessarie in quanto nel « decreto semplificazioni » non era prevista una disciplina transitoria che assicurasse la piena funzionalità della Commissione PNRR-PNIEC né era stata compiutamente disciplinata la sua composizione e lo status dei suoi membri.

L'articolo 17-*duodecies*, che riprende le disposizioni dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 92, modifica l'art. 3 del D.L. 16/2020, concernente la Società pubblica « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa », cui è affidato il compito di realizzare le opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali 2026.

La novella incide sullo scopo statutario, prevedendo che la Società si occupi della progettazione (oltre che della realizzazione) delle opere individuate con decreto ministeriale, nonché delle opere finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla Società medesima, ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio ovvero con decreto ministeriale, entro il 31 ottobre 2021. Si ricorda che, con riguardo alle opere individuate da decreti ministeriali, la legge di bilancio 2020 ha previsto un finanziamento complessivo di 1 miliardo di euro fino al 2026.

Si esplicita inoltre che i poteri e le funzioni del Commissario straordinario sono quelle proprie dei Commissari di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 e che l'organo di amministrazione della Società, può esercitare i poteri e le facoltà di cui ai commi 4 e 7 dell'articolo 61 del D.L. 50/2017, riguardanti, in estrema sintesi, l'approvazione del piano degli interventi e

la relativa dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza.

Ulteriore novella riguarda la disciplina che regola la stipula, da parte della medesima Società, di contratti di lavoro autonomo e subordinato, a tempo determinato, prevedendo l'applicabilità di talune disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato.

Rispetto al testo vigente del citato articolo 8 del decreto-legge n. 92 vi sono due integrazioni: la prima stabilisce che agli interventi in oggetto si applichino le disposizioni della direttiva 92/43/CEE concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche quando gli interventi incidano su zone di protezione speciale o su siti di importanza comunitaria. La seconda dispone che in caso di controversie, si applichi la specifica disciplina prevista dal Codice del processo amministrativo relativa alle infrastrutture strategiche.

Si riserva, in conclusione, di presentare una proposta di parere che tenga conto degli elementi che emergeranno dal dibattito.

Rachele SILVESTRI (FDI), ringraziando la relatrice per la dettagliata illustrazione, esprime comunque perplessità sulle modalità di esame del testo, su cui la Commissione approverà un parere favorevole senza alcun vero dibattito. Poiché a ciò seguirà l'inevitabile posizione della questione di fiducia in Assemblea, si impedirà anche in quella sede ogni approfondimento sull'articolo. Ritene invece che le tematiche che affronta il provvedimento sarebbero meritevoli di maggiore attenzione, anche perché in alcuni casi la loro discussione consentirebbe di svolgere riflessioni aggiuntive su argomenti già proficuamente discussi in Commissione durante il recente esame del decreto n. 77 del 2021, cosiddetto decreto semplificazioni.

Vania VALBUSA (LEGA), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Alessio BUTTI (FDI), intervenendo in dichiarazione di voto, richiama le forti cri-

tiche espresse dalle categorie di soggetti interessati alle disposizioni del provvedimento in esame, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato, riservandosi di articolarne gli specifici contenuti durante la discussione in Assemblea. In questa sede, oltre a manifestare dubbi sulla effettiva realizzazione del disegno del ministro Brunetta e di quanti hanno inteso valorizzare le misure di digitalizzazione della Pubblica amministrazione introdotte nel testo, si limita ad osservare con realismo che la loro effettiva realizzazione impegnerà gli apparati pubblici per anni, se non addirittura per decenni.

Resta inoltre basito per l'atteggiamento passivo delle forze di maggioranza, che imputa ad un sentimento di frustrazione rispetto ad una linea politica dettata dall'Esecutivo dietro cui si celano contrasti profondi che, infatti, finiscono con il produrre contrasti che esplodono platealmente, come avvenuto pochi minuti prima durante i lavori dell'Assemblea. Invita quindi i colleghi a non mortificare il ruolo delle Assemblee parlamentari riducendole a meri luoghi di ratifica di scelte assunte nelle istituzioni europee o in altre sedi ma ad alimentare una sana dialettica parlamentare che la forza politica di cui fa parte non ha mai inteso trasformare in ostruzionismo.

Generoso MARAIA (M5S) desidera esprimere soddisfazione per le misure introdotte dall'articolo 17-*undecies* con riguardo alla Commissione istruttoria per la valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti PNRR-PNIEC. Ricorda che, durante il dibattito svolto nelle Commissioni in sede di esame del « decreto semplificazioni », la sua parte politica aveva evidenziato l'esigenza di integrare la disciplina riferita ai componenti di questa Commissione e alle sue modalità di funzionamento, presentando anche apposite proposte emendative che, tuttavia, non erano state condivise dalla maggioranza.

Le questioni poste erano evidentemente fondate, come dimostra il fatto che il Governo sia poi dovuto intervenire con un provvedimento urgente a risolvere i problemi che si erano creati.

Alberto ZOLEZZI (M5S), intervenendo con riguardo alla disposizione recata dall'articolo 17-*octies* evidenzia come sia singolare procedere alla nomina di un Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda. Rileva infatti come il ricorso alla struttura commissariale sia certamente giustificabile quando vi siano difficoltà nell'attuazione di un'opera, mentre non appare congrua quando abbia ad oggetto un intervento su cui è ancora in corso un dibattito in ordine alle sue caratteristiche principali. Si riserva pertanto di presentare in Assemblea un ordine del giorno con cui invitare il Governo ad attendere l'esito del percorso virtuoso di analisi e decisione in corso presso le sedi locali competenti.

Alessia ROTTA (PD), *presidente*, desidera che risulti a verbale la sua piena condivisione della scelta legislativa di nomina del Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda. Ricorda preliminarmente che si tratta di un'opera per la quale i finanziamenti sono già disponibili ma non ancora impegnati. Osserva altresì come il percorso

virtuoso evocato dal collega Zolezzi sia in realtà da tempo del tutto bloccato, presumibilmente per le riserve dei territori di quella sponda del più grande lago italiano sulla effettiva realizzazione del depuratore, ritenendo di poter avvalersi di quello già esistente sulla sponda veronese. Occorre invece a suo avviso affermare l'esigenza di concludere rapidamente l'intervento, non avvallando l'idea errata secondo cui la realizzazione di un depuratore incida negativamente sui livelli di inquinamento delle acque.

Infine, prendendo atto delle critiche espresse dal collega Butti in ordine ai serrati tempi di discussione, esprime rammarico per la prassi che si sta progressivamente orientando verso un monocameralismo di fatto. Rileva come purtroppo ciò è accaduto anche con riguardo all'esame da parte della Commissione del decreto semplificazioni, sia pure per ragioni non imputabili né alla presidenza né ai colleghi della Commissione e che ha avuto modo di rappresentare formalmente alla Presidente della Camera con una nota scritta redatta d'intesa con il presidente Brescia.

La Commissione approva la proposta di parere presentata dalla relatrice (*vedi allegato*)

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

D.L. n. 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. C. 3243 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge in titolo;

ricordato che nel provvedimento in esame sono confluite le disposizioni – che investono in gran parte la competenza della Commissione – in origine presenti nel decreto-legge n. 92 del 2021 recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica (MITE) e in materia di sport, di cui l'articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione dispone contestualmente l'abrogazione e la salvezza degli effetti prodottisi;

premesso che:

l'articolo 17-*quinquies*, dispone in materia di assunzione di personale specializzato presso il MITE;

l'articolo 17-*sexies* definisce l'articolazione della struttura di missione presso il MITE per il coordinamento della fase attuativa del PNRR;

l'articolo 17-*septies*, commi 1 e 2, dispone che il MITE può avvalersi di ENEA e di ISPRA per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e il comma 3 del medesimo articolo sancisce la dipendenza funzionale dal medesimo ministero, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA);

l'articolo 17-*octies* supporta le attività dei Commissari che si occupano di contrasto al dissesto idrogeologico, nonché quelli deputati alle bonifiche dei SIN di Crotone e Brescia-Caffaro, e dispone infine la nomina del Prefetto di Brescia a Commissario straordinario per le nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda;

l'articolo 17-*novies* prevede la nomina, da parte del Ministro degli affari esteri e del MITE, di un « inviato speciale per il cambiamento climatico »;

l'articolo 17-*decies* eleva da tre a cinque il numero dei componenti il consiglio di amministrazione dell'ENEA;

l'articolo 17-*undecies* interviene sulla composizione e il funzionamento della Commissione istruttoria per la valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti PNRR-PNIEC;

l'articolo 17-*duodecies*, reca modifiche alla disciplina concernente la Società pubblica « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa », cui è affidato il compito di realizzare le opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali 2026;

esprime

PARERE FAVOREVOLE